

Statuto dell'Isrt

Approvato dall'Assemblea sociale straordinaria dell'8 aprile 2017

ARTICOLO 1

L'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT) è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), ha sede in Firenze, via Cavour n. 1 ed è associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea.

ARTICOLO 2

1. L'Istituto promuove lo studio della storia dell'età contemporanea e in particolare della Resistenza, del fascismo e dell'antifascismo, del Novecento e della Toscana contemporanea.

2. L'Istituto persegue esclusivamente fini di utilità e solidarietà sociale.

3. L'Istituto, anche in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea:

a) raccoglie, ordina e conserva documenti, cimeli, pubblicazioni, testimonianze;

b) custodisce ed amplia il patrimonio archivistico e librario, garantendone la consultazione al pubblico sulla base di un apposito regolamento;

c) promuove, organizza e produce studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni culturali;

d) promuove corsi di istruzione e formazione, anche d'intesa con soggetti culturali statali, regionali e locali, pubblici e privati. A tal fine può stabilire forme di collaborazione con altri Istituti, Enti ed Università.

4. Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per l'esercizio delle attività di cui al comma 3, l'Istituto può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può acquistare immobili da destinarsi a sede di attività sociale istituzionale, accendere conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare accordi con soggetti attivi in ambito formativo e culturale al fine di concorrere all'uso e alla valorizzazione del patrimonio comune, ricevere donazioni, eredità e legati, contrarre ipoteche, stipulare contratti di locazione, comodato e simili, di lavoro autonomo o subordinato, avvalendosi altresì di personale distaccato dalla pubblica amministrazione, nonché in servizio civile, in affidamento e volontario.

5. L'Istituto opera secondo metodologie scientifiche negli ambiti di sua competenza e si propone come sede qualificata di promozione e consultazione per iniziative di carattere nazionale, regionale o interregionale nel campo della storia contemporanea e delle politiche memoriali. A tal fine promuove, d'intesa con la Regione Toscana, suo interlocutore privilegiato, programmi periodici di iniziative nelle materie e con le modalità di cui al comma 3. L'Istituto favorisce, altresì, la partecipazione dei Comuni e di altri enti pubblici ad attività di cui al comma 3.

ARTICOLO 3

L'attività istituzionale dell'Istituto è finanziata a mezzo di: a) quote associative; b) proventi dell'attività sociale; c) donazioni, eredità e legati; d) contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dai Comuni e da soggetti pubblici e privati.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e quindi è fatto espresso divieto di

distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

I beni archivistici e bibliografici costituiscono patrimonio indisponibile dell'Istituto.

ARTICOLO 4

L' Istituto promuove una Conferenza regionale permanente, della quale sono invitati a far parte tutti i Presidenti e Direttori degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea nonché tutti quelli a questo collegati e operanti in Toscana, al fine di coordinare le rispettive attività e promuovere iniziative scientifiche, formative e culturali comuni, nella prospettiva di una crescente integrazione.

La Conferenza si riunisce almeno due volte durante ogni anno solare. La Conferenza si dota di un proprio regolamento.

ARTICOLO 5

Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente

Tutte le cariche sociali, anche collegiali, sono a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo può prevedere il rimborso di spese preventivamente autorizzate e sostenute nell'interesse dell'Istituto per lo svolgimento di attività istituzionali.

ARTICOLO 6

1. Possono essere soci ordinari le persone di età superiore ai diciotto anni interessate alla Resistenza e ai suoi valori e alla storia dell'età contemporanea; le fondazioni, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico e privato le cui finalità siano compatibili con quelle dell'Istituto; tutti gli Istituti storici della Resistenza operanti in Toscana e associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea di cui all'art.1.

2. Il Consiglio ammette, a maggioranza dei suoi componenti, gli aspiranti soci, la domanda dei quali sia avallata dalla firma di presentazione di almeno due soci, per garantire l'adesione alle idealità dell'Istituto.

3. A domanda, hanno diritto ad essere ammessi come soci ordinari la Regione Toscana, e gli enti locali territoriali.

4. L'entità della quota associativa per le diverse categorie di soci è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo può attribuire il titolo di socio sostenitore ai soci che contribuiscono in maniera rilevante al finanziamento dell'Istituto.

5. La morosità per almeno tre anni consecutivi nel pagamento della quota sociale ordinaria annuale è causa di decadenza, dichiarata dal Consiglio direttivo dopo preavviso personale al socio moroso. Il Consiglio direttivo dichiara la decadenza del socio dopo preavviso personale allo stesso.

6. La tenuta di una condotta contraria ai valori dell'antifascismo e della Resistenza causa la decadenza del socio, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 7

1. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria adotta le necessarie deliberazioni per l'attività dell'Istituto, elegge i componenti elettivi del Consiglio direttivo, approva i bilanci.
3. L'Assemblea nomina altresì il Presidente e i membri del Collegio dei revisori dei conti.
4. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea è convocata con avviso, da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, al recapito comunicato dal socio, almeno dieci giorni prima della data fissata.
6. Partecipano con eguali diritti all'Assemblea sociale tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea nomina fra i soci presenti un Presidente e un Segretario.
7. L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 giugno di ogni anno per esaminare il rendiconto dell'attività svolta dell'Istituto nel precedente anno solare e per approvare il relativo bilancio consuntivo, sentite le relazioni del Presidente, del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea approva altresì contestualmente il bilancio di previsione.
8. L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta almeno il dieci per cento dei soci dell'Istituto ovvero un terzo dei membri del Consiglio direttivo: l'adunanza deve tenersi entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta al Presidente la richiesta di convocazione.
9. Le relazioni sull'attività svolta, il bilancio consuntivo e quello preventivo restano a disposizione dei soci presso la sede sociale e possono essere visionati in ogni tempo.
10. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche di statuto e sullo scioglimento dell'associazione con maggioranze qualificate, come specificamente disposto da altri articoli dello statuto.
11. Le deliberazioni delle Assemblee sono registrate nell'apposito libro dei verbali assembleari, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

1. Il Consiglio direttivo è composto da ventitré membri, dei quali cinque di diritto e diciotto eletti dalla Assemblea sociale.
2. Sono membri di diritto un rappresentante della Regione Toscana, un rappresentante della sezione regionale toscana dell'A.N.C.I. e tre rappresentanti designati dagli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri.
3. Gli altri diciotto consiglieri vengono eletti secondo le seguenti modalità:
 - a) Il Consiglio direttivo uscente nomina, a maggioranza assoluta, una Commissione di garanzia, composta da tre membri anche esterni al Consiglio.
 - b) I membri elettivi del Consiglio Direttivo predispongono una lista di ventiquattro candidati, promuovendo un'adeguata rappresentanza di genere.
 - c) La Commissione di garanzia rende pubblica la lista di cui alla lettera b) almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e raccoglie eventuali proposte di altre candidature, ognuna delle quali deve essere presentata da almeno tre soci almeno sette giorni prima dell'Assemblea.
 - d) La Commissione di garanzia verifica il possesso dei requisiti da parte di ciascun candidato; in caso di controversie, queste sono risolte dalla Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. La lista delle candidature deve essere resa pubblica almeno cinque giorni prima dell'assemblea.
 - e) L'elezione è segreta. Ciascun socio elettore può esprimere fino ad un massimo di sei preferenze, esclusivamente all'interno della lista predisposta dalla Commissione di garanzia. La scheda che non rispetti tale norma è considerata nulla.
 - f) Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze personali. In caso di parità risultano eletti i candidati con maggiore anzianità di associazione all'Istituto.

4. In caso di decesso, dimissioni ovvero impedimento permanente da parte di un eletto, il Consiglio direttivo procede a sostituirlo, fino alla fine del mandato, con il primo dei non eletti.

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio direttivo governa l'attività dell'Istituto secondo lo statuto sociale e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide allorché sia presente la maggioranza dei suoi membri e riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il numero legale viene calcolato in base al numero dei consiglieri in carica, detratto il numero degli assenti giustificati. Le assenze dovranno essere giustificate per iscritto.

3. Il Consiglio Direttivo predispone, con apposita delibera, il bilancio preventivo nonché quello consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea sociale, approva con delibera il programma di attività proposto dal Direttore e adotta i provvedimenti relativi al programma annuale. Le linee generali del programma di attività sono approvate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti, scelti all'interno del Consiglio stesso.

5. Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.

6. Il Consiglio direttivo può costituire al proprio interno specifiche commissioni di lavoro, che si avvarranno della collaborazione di soci dell'Istituto e di eventuali competenze esterne.

7. Tutte le cariche sociali di competenza del Consiglio direttivo sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora nelle prime due votazioni, tenute anche nella stessa riunione, tale maggioranza non venisse raggiunta, nelle successive riunioni del Consiglio, da convocarsi per una data non anteriore al settimo giorno e non posteriore al quindicesimo giorno dall'ultima adunanza, la deliberazione potrà essere adottata con i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri presenti; in tal caso il numero dei voti favorevoli non dovrà essere inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Se alla quinta votazione la ridotta maggioranza non venisse comunque raggiunta, il Consiglio direttivo prenderà formalmente atto della propria decadenza e, entro il termine di trenta giorni, procederà agli adempimenti per l'indizione di nuove elezioni. Le cariche sociali di competenza del nuovo Consiglio saranno approvate con le medesime norme di cui sopra.

8. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno cinque volte nel corso dell'anno solare e comunque quando ne venga fatta richiesta da almeno sette consiglieri.

9. Tutte le proposte di modifiche statutarie vengono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

10. I consiglieri eletti ed i consiglieri di diritto rimangono in carica tre anni con decorrenza dall'elezione dei consiglieri e sono rieleggibili ovvero designabili nuovamente.

11. I verbali delle sedute sono redatti in forma sintetica e vengono raccolti in un apposito libro verbali che deve essere sottoscritto dal Presidente.

12. I soci dell'Istituto possono chiedere il rilascio di copie di deliberazioni per motivato uso personale.

ARTICOLO 10

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci secondo l'ordine del giorno fissato dal Consiglio direttivo; convoca e presiede il Consiglio direttivo regolandone i lavori; cura l'esecuzione dei deliberati e sovrintende all'attività dell'Istituto.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dai due Vicepresidenti, la cui firma congiunta, a nome dell'Istituto, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

Il Consiglio direttivo può attribuire la carica di Presidente onorario dell'Istituto. Tale nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci. Il Presidente onorario è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 12

1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, che deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti, da due membri effettivi e da un supplente. Questi ultimi debbono essere scelti tra i soci.

2. Il Collegio effettua il controllo contabile su tutta la gestione economica e finanziaria dell'Istituto, della quale riferisce con relazione scritta all'Assemblea all'atto della presentazione del Bilancio consuntivo.

3. I revisori dei conti partecipano al Consiglio direttivo senza diritto di voto quando sono all'ordine del giorno questioni di carattere finanziario e contabile.

ARTICOLO 13

Il Consiglio direttivo nomina il Direttore dell'Istituto. Qualora venga nominato Direttore un membro del Consiglio direttivo, questi è tenuto a dimettersi e l'organo viene reintegrato secondo le procedure previste dall'art. 8, comma 4.

ARTICOLO 14

Il Direttore e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti possono ricevere un corrispettivo economico, la cui entità è deliberata dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 15

Il Direttore assicura la gestione dell'Istituto, lo svolgimento delle sue attività, il coordinamento dei dipendenti e dei collaboratori; propone le attività scientifiche, educative e culturali, secondo gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea dei soci e nell'ambito delle compatibilità di bilancio fissate dal Consiglio direttivo; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alla Conferenza permanente di cui all'art. 4.

ARTICOLO 16

Lo statuto dell'Istituto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo ovvero di almeno il venti per cento dei soci dell'Istituto stesso e previa votazione favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla Assemblea straordinaria appositamente convocata per la relativa deliberazione. Tale maggioranza non potrà essere inferiore a un quinto dei soci.

ARTICOLO 17

L'Istituto potrà essere sciolto, su proposta del Consiglio direttivo, approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in un'Assemblea straordinaria convocata a tal fine e previa votazione favorevole di almeno la maggioranza dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea devolgerà il patrimonio e tutte le attività sociali dell'Istituto, fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato ai sensi di legge, in favore di altre ONLUS ovvero di altre Organizzazioni di pubblica utilità aventi finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti.